

TI_GERICHTE 52.2020.7 vom 18. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.7

FR: TI_GERICHTE 52.2020.7 du 18 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2020.7 del 18 dicembre 2019

Regeste

Revoca della licenza di condurre cautelativa. Restituzione in intero

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Pacifica è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmM). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmM), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM).

E. 2

Qui oggetto di controversia è unicamente la decisione del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il gravame dell'insorgente, respingendo contestualmente la sua domanda di restituzione in intero di cui si è detto in narrativa. Posto che nemmeno il ricorrente contesta la tardività della sua impugnativa al Governo contro la revoca cautelativa - che è una misura provvisoria, che avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmM (cfr. STF 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 1, 1C_76/2017 del 19 maggio 2017 consid. 3; cfr. pure sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo n. 603 2018 110 dell'11 settembre 2018 consid. 1.1) -, si tratta solo di verificare se a torto o a ragione la precedente istanza ha respinto l'istanza di restituzione del termine, dichiarando di riflesso irricevibile il ricorso. Vertendo solo su questo aspetto procedurale - contrariamente a quanto assume l'insorgente - esula dal presente giudizio ogni questione di merito, in particolare relativa alla fondatezza della revoca cautelativa (art. 30 OAC) e/o - ancor più - di un'eventuale revoca di sicurezza ex art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, che l'autorità dipartimentale potrebbe se del caso pronunciare al termine della procedura, sulla base degli accertamenti volti a chiarire la sua idoneità alla guida. Cade quindi d'acchito nel vuoto ogni critica e/o censura riferita a questi aspetti (carente accertamento dei fatti, violazione dell'obbligo di motivazione, ecc.).

E. 3.1

G giusta l'art. 15 cpv. 1 LPAmM, i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1); la domanda deve essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2). L'istituto della

restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente sulla sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STF 1C_391/2015 del 17 agosto 2015 consid. 2.1, 2C_747/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2). Per giurisprudenza, un infortunio o una malattia può costituire un impedimento non colpevole se impossibilita la parte o il suo rappresentante ad agire nel termine o a costituire un rappresentante a tale scopo. L'impedimento perdura solo fintantoché l'interessato non sia in grado, in funzione del suo stato fisico o mentale, di agire egli stesso o di incaricare un terzo. Quando è oggettivamente e soggettivamente in grado di agire egli stesso o di far agire un terzo al suo posto, l'impedimento cessa di essere non colpevole (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a, 112 V 255 consid. 2a; STF 6F_10/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.3 in RtiD I-2010 n. 34).

E. 3.2

In concreto, dal certificato medico del 17 ottobre 2019 prodotto dall'insorgente al Governo in appoggio alla sua domanda di restituzione del termine di ricorso, non emerge che egli si trovasse in condizioni di salute talmente gravi da non poter agire personalmente entro il termine di ricorso (scadente lunedì 14 ottobre 2019, così come indicato dal Governo, consid. 1.3, pag. 4) o affidare tale incarico a un legale o a un terzo, anche solo tramite sua figlia. Da tale certificato risulta infatti che egli è stato degente in ospedale fino al 28 settembre 2019 (a seguito di un intervento di chirurgia toracica per un emotorace massivo su fratture costali multiple) e che gli sono state necessarie due settimane di convalescenza con una terapia oppiacea, al fine di ridurre il dolore. È ben vero che tale terapia, come puntualizza in questa sede l'insorgente, è apparentemente continuata ulteriori 5 giorni. Anche tenendo conto di questa circostanza, resta comunque il fatto che dalla citata documentazione medica non traspare in alcun modo che egli, dopo il 28 settembre 2019, avesse un quadro clinico tale da impedirgli di agire personalmente o anche solo di dare disposizioni a terzi. In particolare, non risulta che la terapia oppiacea fosse a tal punto invalidante e immobilizzante da non permettergli di interporre ricorso o di affidare a una terza persona la salvaguardia dei suoi interessi. A maggior ragione se si considera che, durante la predetta cura, il medico ha unicamente sconsigliato la guida (s i sconsiglia la guida durante la terapia oppiacea [...]). Inoltre, come giustamente rilevato dal Governo, per stessa ammissione dell'insorgente, già dal 4 ottobre 2019 sua figlia gli aveva consegnato la decisione della Sezione della circolazione insieme a tutta la corrispondenza (pervenuta durante la sua ospedalizzazione). Ne discende che, almeno da quella data e per ancora una decina di giorni, egli poteva e doveva senz'altro organizzarsi, essendo in grado di comunicare e dare istruzioni alla figlia o a terzi di presentare ricorso per suo conto o di rivolgersi a un legale (come ha poi fatto per la replica).

E. 3.3

In conclusione, la decisione del Governo che ha respinto la domanda di restituzione del termine, e dichiarato conseguentemente irricevibile il suo ricorso, non può che essere confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

E. 4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

E. 4.2

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide:

1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.